

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004⁽¹⁾, il ritardo prolungato nel trasporto con autobus messo a disposizione dal vettore aereo operativo [per condurre] i passeggeri che hanno perso un volo in coincidenza verso la loro destinazione finale comporti l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria allo stesso modo dei ritardi dei voli.
- 2) Se, alla luce del considerando 14 e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, il guasto di tale autobus nel tragitto verso la destinazione finale e la necessità di sostituirlo costituiscano una circostanza eccezionale che esonera il vettore aereo dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato rispetto all'orario di arrivo previsto o stimato dell'autobus alla destinazione finale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 marzo 2022 —
Research Consorzio Stabile Scarl, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento di
imprese (Research-Cisa) e a. / Invitalia — Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo
Sviluppo di Impresa e a.**

(Causa C-215/22)

(2022/C 244/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Research Consorzio Stabile Scarl, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento di imprese (Research-Cisa); C.I.S.A. SpA, in proprio e quale mandante del costituendo raggruppamento di imprese (Research-Cisa); Debar Costruzioni SpA, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA e Edil.Co. Srl; Invitalia — Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa

Resistenti: Invitalia — Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa; Debar Costruzioni SpA, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA e Edil.Co. Srl; Consorzio Stabile Scarl, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento di imprese (Research-Cisa); C.I.S.A. SpA, in proprio e quale mandante del costituendo raggruppamento di imprese (Research-Cisa)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 63 e 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁽¹⁾, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ostino ad una interpretazione della normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).